



Comune di Cento

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO



ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli studenti residenti nel comune di Cento che frequentano:
 - scuola dell'infanzia;
 - scuola primaria;
 - scuola secondaria di primo grado.
2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.
3. Il servizio sarà attivo nei giorni di calendario scolastico e potrà essere interrotto in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza, di sciopero o di assemblee sindacali anche del personale delle Istituzioni scolastiche.
4. In ogni caso, per i bambini residenti in altro Comune il servizio di trasporto è ammesso nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dal Titolo II, Capo V del D. Lgs. 267/2000.

ART. 2 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto alunni è attivato dal Comune di Cento che vi provvede, in conformità con i disposti del D.M. 31 Gennaio 1997 "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" e della L. R. 8 agosto 2001, n. 26 e delle ulteriori normative vigenti.
2. Il Comune garantisce inoltre il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e, compatibilmente con le risorse assegnate, anche ai restanti percorsi privilegiando in ogni caso le linee con un maggior numero di alunni.
3. Il servizio di accompagnamento è svolto da personale che svolge almeno le seguenti funzioni:
 - cura le operazioni di salita e discesa degli alunni;
 - cura la consegna degli alunni alla scuola di appartenenza, ai genitori o ai loro delegati;
 - sorveglia gli alunni durante il percorso.
4. L'accompagnatore, munito della lista degli utenti del servizio fornita dai servizi scolastici comunali, dovrà segnare gli utenti assenti e, progressivamente, quelli riconsegnati al genitore o ai suoi delegati.
5. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

ART. 3 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni di cui all'art. 1 i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti dal Comune di Cento.
2. Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto dai servizi scolastici.
3. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al trasporto scolastico sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo per un nuovo anno scolastico.
4. L'iscrizione al servizio viene fissata dal responsabile dei servizi scolastici entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio.
5. Sono accolte domande in corso d'anno scolastico limitatamente ai posti disponibili nei servizi attivati e senza effettuare modificazioni dei percorsi e delle fermate. In tale caso si procederà all'inserimento tenendo conto della data di acquisizione dell'istanza all'ufficio di protocollo.
6. La domanda si intende accolta salvo il motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro sette giorni dall'adozione della delibera di cui al successivo art. 4.
7. Il servizio può essere destinato anche ad alunni residenti in altri comuni previa stipulazione di apposita convenzione tra il Comune di Cento ed il Comune di residenza dell'alunno.

ART. 4 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'Amministrazione Comunale predispone il piano annuale per il servizio di trasporto scolastico che viene approvato dalla Giunta Comunale. Il piano contiene almeno i seguenti elementi:
 - l'indicazione dei percorsi del trasporto scolastico;
 - l'indicazione degli orari di inizio dei percorsi;
 - l'indicazione degli utenti per ciascun percorso;
 - l'indicazione della presenza o meno di accompagnatori.
2. Il piano viene approvato ogni anno viene redatto tenendo conto delle richieste pervenute dalle famiglie, dell'assicurazione del servizio di vigilanza da parte della istituzione scolastica all'arrivo a scuola e in attesa del ritiro dalla stessa al termine delle lezioni, delle risorse disponibili, delle condizioni oggettivamente più disagiate e della maggior sicurezza possibile.
3. Non sottostanno al piano gli alunni disabili per i quali si renda necessario il prelievo direttamente al domicilio con un servizio di trasporto personalizzato.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Secondo il disposto dell'art. 3, comma 2, della citata L. R. 8 agosto 2001, n. 26, gli utenti concorrono al costo del servizio di trasporto scolastico con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. Annualmente la Giunta Comunale determina le tariffe relative al servizio medesimo. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) tariffa ordinaria;
 - b) tariffa ordinaria agevolata sulla base del valore dell'ISEE ordinario del nucleo familiare tenendo conto di quanto previsto in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro;
 - c) tariffa ridotta per trasporto, ove istituito, verso scuole ubicate in altra frazione rispetto a quella di residenza;
 - d) tariffa ridotta agevolata sulla base del valore dell'ISEE ordinario del nucleo familiare tenendo conto di quanto previsto in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro, ove istituito, verso scuole ubicate in altra frazione rispetto a quella di residenza.
2. Le tariffe di cui al comma precedente possono essere articolate come segue:
 - a) 2 viaggi giornalieri (andata e ritorno);
 - b) 1 viaggio giornaliero (sola andata o solo ritorno).
3. Ai fini della determinazione del valore della tariffa agevolata la Giunta Comunale determina annualmente i valori della soglia di esenzione dal pagamento della tariffa e della soglia di pagamento della tariffa ordinaria/ridotta. A valori di ISEE compresi tra il minimo ed il massimo corrisponde una tariffa variabile tra la tariffa minima e la tariffa intera, calcolata in misura proporzionale ed in modo continuo e lineare con scaglioni di € 1,00. La percentuale di compartecipazione così determinata identificherà per ogni utente una tariffa personalizzata.
4. Per i soli mesi di settembre e giugno, considerate le date di inizio e fine anno scolastico, la retta verrà calcolata in ragione della data di inizio e di termine delle lezioni: nel caso di inizio o fine dell'anno scolastico, rispettivamente dopo e prima il 15° giorno del mese, la tariffa mensile sarà decurtata del 50%, diversamente sarà applicata in misura integrale.
5. La tariffa non è soggetta a riduzioni in caso di assenze a eccezione di malattie o infortuni superiori a giorni 15 consecutivi comprovate da certificato medico da consegnarsi entro 5 giorni dall'inizio dell'assenza all'ufficio Scuola. La tariffa in tale caso sarà ridotta proporzionalmente.
6. Coloro che intendono fruire della tariffa agevolata dovranno corredare la domanda con la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2001 contenente gli estremi della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante *"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"* e delle altre informazioni necessarie per la verifica del diritto alla agevolazione tariffaria.

ART. 6 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del veicolo di trasporto, evitando di compiere atti che possano comportare pericolo o danno.
2. I bambini o i ragazzi trasportati devono essere sorvegliati dai genitori, o di chi ne fa le veci, sino al momento della salita e dal momento della discesa dal mezzo di trasporto e devono essere presenti alla fermata all'orario stabilito.
3. I genitori hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus e sollevano comunque l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dal veicolo adibito a trasporto scolastico. In caso di mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza al termine del servizio il minore sarà custodito sullo scuolabus fino al termine del percorso dove potrà essere nuovamente ritirato dagli adulti incaricati. In caso di esito negativo il minore sarà consegnato agli organi di polizia.
4. In caso di mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza al termine del servizio per il ritiro del minore, senza giustificato motivo, per tre volte durante l'anno scolastico il bambino sarà escluso d'ufficio dal servizio per tutto l'anno scolastico.
5. Il genitore o chi ne fa le veci che per qualsiasi motivo provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione all'Istituzione Scolastica la quale provvederà ad informare il conducente.

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I pagamenti dovranno essere effettuati in tre soluzioni posticipate:
 - primo trimestre (settembre - dicembre);
 - secondo trimestre (gennaio - marzo);
 - terzo trimestre (aprile - giugno).
2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 i pagamenti dovranno essere effettuati in rate bimestrali posticipate:
 - primo bimestre (settembre - ottobre);
 - secondo bimestre (novembre - dicembre);
 - terzo bimestre (gennaio - febbraio);
 - quarto bimestre (marzo - aprile);
 - quinto bimestre (maggio - giugno).
3. Le modalità di pagamento vengono definite dal responsabile del servizio, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e comunicate per tempo all'utenza ed il pagamento dovrà intervenire entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino di pagamento o di altro strumento.
4. Il Responsabile del servizio, con proprio provvedimento motivato, dispone la dimissione dal servizio per mancato pagamento della tariffa per due rate bimestrali, qualora non abbia sottoscritto un piano di rientro accolto dal Comune. Parimenti l'iscrizione al servizio non viene accolta per gli utenti morosi nei servizi scolastici ed educativi del Comune di Cento che non abbiano, entro il termine assegnato dall'ufficio, provveduto a saldare le quote dovute ovvero qualora non abbiano sottoscritto un piano di rientro accolto dal Comune.
5. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di legge e regolamentare.

ART. 8 - TESSERINO DI ISCRIZIONE

1. Agli utenti ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino d'iscrizione che dovrà essere mostrato al conducente ogni qualvolta usufruiscano del trasporto. Nel caso l'utente non esibisca il tesserino, l'autista provvederà alla relativa segnalazione all'ufficio competente.
2. Gli utenti dovranno altresì esibire il tesserino di iscrizione al personale incaricato dall'amministrazione comunale di funzioni di vigilanza e controllo.

ART. 9 - RITIRO DAL SERVIZIO

1. L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione ai Servizi Scolastici attraverso la compilazione dell'apposito modulo.
2. Ai fini del pagamento della tariffa qualora l'istanza di ritiro dal servizio sia stata presentata prima del 15° giorno del mese, la tariffa mensile sarà decurtata del 50%, diversamente sarà applicata in misura integrale qualora l'istanza di ritiro sia stata presentata all'ufficio protocollo del comune dopo il 15° giorno del mese.
3. Le modifiche della tipologia di servizio richiesto decorrono dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo del comune.

ART. 10 - USCITE DIDATTICHE

1. Il Comune può annualmente destinare una quota di risorse del trasporto scolastico per l'effettuazione, da parte delle scuole pubbliche del territorio comunale, di visite di istruzione. Le Istituzioni scolastiche possono pertanto presentare, all'inizio di ogni anno scolastico, il programma di iniziative per le quali si chiede il contributo comunale.
2. Il responsabile del servizio provvederà, tenuto conto delle risorse affidate e delle motivazioni didattiche, ad approvare il piano-programma delle visite di istruzione ed a comunicarlo alle scuole interessate.

ART. 11 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'amministrazione comunale, per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può individuare, con atto del responsabile del servizio, gli incaricati del controllo.
2. Gli incaricati di cui al comma 1 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti attribuiti.
3. Sono soggetti a sanzioni amministrative:
 - a) Coloro che ad una verifica risulteranno sprovvisti di tesserino di iscrizione saranno soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
 1. recidiva alla dimenticanza dell'abbonamento: sanzione minima € 25,00, sanzione massima € 50,00;
 2. mancata iscrizione al servizio trasporto scolastico: sanzione minima € 100,00, sanzione massima € 500,00.
 - b) Coloro che senza giustificato motivo non hanno provveduto a ritirare il minore alla fermata dello scuolabus: sanzione minima € 25,00, sanzione massima € 500,00;
 - c) Coloro nei confronti dei quali sia riscontrata la recidiva alle violazioni degli obblighi previsti all'art. 6, commi 1, 2 e 4 del presente regolamento, dopo la segnalazione delle violazioni ad opera del Responsabile del Servizio: sanzione minima € 25,00, sanzione massima € 500,00.
4. Le violazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono accertate mediante processo verbale che deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'accertamento; le generalità e la qualifica del verbalizzante; le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido; la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di luogo e tempo e di eventuali mezzi impiegati; l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati; le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione; l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e, nel caso di minore o nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al processo verbale. In calce al processo verbale sono inoltre indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.
5. Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento potranno essere pagate:

- a) nella misura ridotta pari alla somma più favorevole, per il cittadino, tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo entro 60 giorni dalla data del verbale di accertamento;
- b) nella misura massima, trascorsi 60 giorni dalla data del verbale di accertamento senza che sia intervenuto il pagamento nella misura ridotta attraverso le procedure di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento. All'importo della sanzione saranno aggiunte le spese di procedimento.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dall'art. 75 dello Statuto Comunale il giorno successivo la data di esecutività della presente deliberazione, purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa all'Albo Pretorio *on - line* del Comune di Cento.